

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Sep. 03/2021, N. 516/S

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante *“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per le malattie professionali”*;

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante *“Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni”* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in particolare:

- l’articolo 3, comma 6, secondo il quale il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo;
- l’articolo 4, comma 15, il quale dispone che il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali; nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche; la partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc; che le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

- l'articolo 12, comma 12, in base al quale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, adottato ai sensi del citato articolo 4, comma 15, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, che definisce le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 dicembre 2021, n. 246 recante modifiche al DM 22 OTTOBRE 2019; con il quale all'Allegato 1, paragrafo I, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, le parole *“Dal punto di vista degli oneri, vanno comunque distinti quelli relativi ai beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso di esoneri o esclusioni) da quelli per i non più beneficiari (nel caso di decadenza): solo per i primi è possibile porre le spese a valere sul Fondo Povertà e sul PON inclusione.”* sono soppresse;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi del citato DM 21 dicembre 2021, n. 246 è consentita la partecipazione ai progetti utili alla collettività da parte degli ex beneficiari del RDC e l'imputazione a carico del Fondo povertà e del Pon inclusione dei relativi costi;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 concernente *“Obblighi in materia di salute e sicurezza”*, il quale dispone che ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1065, n.1124;

CONSIDERATO che i comuni devono attivare in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (Inail) connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi;

CONSIDERATO altresì che ai fini dell'assicurazione Inail dei soggetti coinvolti nei PUC, è fissato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto, un premio speciale unitario a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sopra richiamato e che agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo povertà e del PON Inclusionione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione;

VISTA la Determina del Presidente dell'Inail 3 gennaio 2020, n. 3, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020 e in particolare:

- l'articolo 1 che stabilisce che il Premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti di Utili alla Collettività (PUC), per l'anno 2019, è nella misura pari a euro 0,90, comprensivo dell'addizionale ex Anmil pari all'1% prevista dall'art.181 del D.P.R. 1124/1965 e fissa il premio speciale unitario con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale pari per l'anno 2019 ad euro 48,74 ed è rivalutato annualmente per tenere conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo;
- l'articolo 2 che individua le persone soggette all'assicurazione Inail nei beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività (PUC) a titolarità dei Comuni, da svolgere presso il Comune di residenza; i beneficiari del reddito di cittadinanza la cui partecipazione ai progetti utili alla collettività è facoltativa; le persone, sempre su base volontaria, non beneficiarie del reddito di cittadinanza ma comunque in condizioni di povertà, così come eventualmente individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'articolo 3 che stabilisce che il Comune titolare del PUC ai sensi dell'art. 4, comma 2, del dm 22 ottobre 2019, n. 149, attiva la copertura assicurativa Inail per i soggetti percettori del reddito di cittadinanza e per quelli che possono aderire volontariamente alle attività del progetto, direttamente tramite la piattaforma GePI prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 28

gennaio 2019, n. 4;

4

CONSIDERATA l'opportunità di consentire la partecipazione ai Progetti utili alla collettività su base volontaria, a persone che abbiano terminato il periodo di diciotto mesi di erogazione del Reddito di cittadinanza e si trovino nelle condizioni di poter chiedere il rinnovo del beneficio, previa sospensione dell'erogazione del beneficio stesso per un periodo di un mese, anche al fine di dare continuità alla partecipazione ai progetti durante il periodo di sospensione;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire la prosecuzione della partecipazione ai Progetti utili alla collettività, a persone alle quali l'erogazione del Reddito di cittadinanza sia stata sospesa per effetto del mancato rinnovo dell'ISEE, nelle more della presentazione della nuova Dichiarazione sostitutiva unica e della verifica del mantenimento dei requisiti, per un periodo massimo di tre mesi, anche al fine di dare continuità alla partecipazione ai progetti durante il periodo di sospensione;

RITENUTO che tali categorie di persone, non beneficiarie Rdc, ma comunque in condizione di povertà, partecipanti su base volontaria ai PUC, rientrino nella categoria di persone che possono essere individuate con apposito provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto previsto dall'articolo 2 della Determina 3 del 3 gennaio 2020 Inail, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020;

RITENUTO che in favore degli ex beneficiari Rdc impegnati su base volontaria nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) potrà trovare applicazione il DM 14 gennaio 2020;

DECRETA

Articolo 1

Sono individuate tra le persone soggette all'assicurazione Inail mediante l'applicazione del Premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti di Utili alla Collettività (PUC), ai sensi dell'articolo 2 della Determina del Presidente dell'Inail 3 gennaio 2020, n.3, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020:

- a) le persone che abbiano terminato il periodo di diciotto mesi di erogazione del Reddito di cittadinanza e si trovino presumibilmente nelle condizioni di poter chiedere il rinnovo del

beneficio, che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nei tre mesi successivi alla scadenza;

- b) le persone la cui erogazione del Reddito di cittadinanza sia stata sospesa per effetto del mancato rinnovo dell'ISEE, nelle more della presentazione della nuova Dichiarazione sostitutiva unica, per un periodo massimo di tre mesi, affinché possano continuare a partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività.

Roma, 22 MAR. 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Onelli



Firmato digitalmente da
ONELLI PAOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Siglato
Il Dirigente
Cristina Berliri
LT